



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 200 del 05-10-2015

(n. 1443 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA
PROMOSSA DA D'ADDARIO ERMINIO/COMUNE DI ORTONA. NOMINA
LEGALE DIFENSORE DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

PREMESSO che il Sig. D'Addario Erminio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Seccia, ha adito il Tribunale di Chieti – sezione staccata di Ortona;

CONSIDERATO che con Sentenza emessa dal Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona – R.G. n. 180/2012, veniva rigettata la domanda del Sig. D'Addario Erminio, con condanna di spese;

VISTO l'atto di citazione innanzi alla Corte di Appello de L'Aquila, promosso dal Sig. D'Addario Erminio e con la quale fa ricorso alla Sentenza R.G. n. 180/2012 emessa dal Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona per ivi sentire condannare l'Amministrazione comunale di Ortona al risarcimento dei danni subiti;

RITENUTO necessario resistere nel giudizio di cui sopra, la cui udienza è stata fissata per il giorno 28.10.2015, procedendo alla nomina di un Legale per la tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, individuato nella persona dell'Avv. Luciano Trombettoni – Via XIV Settembre, 67 – 06122 Perugia, come da nota datata 1.10.2015, inviata dalla CapannaGroup Srl di Livorno, per il tramite del Broker AON S.p.A. di Ancona;

CONSIDERATO che la gestione della causa di specie compete all'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno, in forza di apposito contratto di assicurazione stipulato con la medesima per la responsabilità civile verso terzi per danni;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto, pertanto, non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale dal momento che le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, in base alla citata polizza, sono a carico del suddetto Istituto di Assicurazione;

DETERMINA

1. Resistere nel giudizio promosso dal Sig. D'Addario Erminio, innanzi alla Corte di Appello de L'Aquila, per i motivi esposti in narrativa, nominando, su proposta della CapannaGroup Srl, di Livorno, l'Avv. Luciano Trombettoni – Via XIV Settembre, 67 – 06122 Perugia, che

provvederà direttamente alla gestione della causa.

2. Concedere al nominato legale ogni potere e la più ampia facoltà di agire, per dire e dedurre a difesa di questo Ente in ogni stato, fase e grado del processo, compresa quella, se necessaria, di nominare sostituti, cioè di poter agire congiuntamente e disgiuntamente.
3. Dare atto che le spese relative al giudizio di che trattasi faranno carico interamente alla Società Capannagroup di Livorno

Il Compilatore
(E.C.)

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni De Marinis)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993